



ALLEGATOC alla Dgr n. 77 del 27 gennaio 2015

PROGRAMMA PER LA RICERCA, L'INNOVAZIONE E L'HTA (PRIHTA)

SCHEMA-TIPO DI CONVENZIONE TRA LA REGIONE DEL VENETO, IL SOGGETTO CAPOFILO DEL PROGETTO (AZIENDA SANITARIA/IRCCS/CONSORZIO/FONDAZIONE) E I SOGGETTI PRIVATI, PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI RICERCA, INNOVAZIONE E FORMAZIONE IN SANITÀ PRESENTANTI NELL'AMBITO DI COLLABORAZIONI PUBBLICO-PRIVATO – ANNO 2014

PREMESSO CHE

in attuazione di quanto previsto dal “*Programma per la Ricerca, l'Innovazione e l'Health Technology Assessment (PRIHTA)*” di cui alla DGR n. 2187 del 8.08.2008 e successiva DGR n. 102 del 31.01.2012, e del Documento Programmatorio annuale che ne definisce gli obiettivi per l'anno 2014, approvato con DGR n. 2055 del 3.11.2014, la Giunta regionale con DGR n.....del..... ha definito la “Chiamata – nell'ambito di collaborazioni pubblico-privato alla presentazione di progetti di ricerca, innovazione e formazione in sanità – Anno 2014” individuando le Aree tematiche di interesse regionale rispetto alle quali sviluppare iniziative progettuali finalizzate a migliorare la qualità, l'efficienza, l'efficacia del Servizio Sanitario Regionale nonché sperimentare nuovi modelli in sanità garantendone la traslationalità;

a seguito del processo di valutazione dei progetti presentati da parte del GdL nominato con Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale, è stata approvata con DGR n.....del..... la graduatoria finale che comprende il Progetto “.....”

TRA

LA REGIONE DEL VENETO (Regione)

rappresentata da nato a....il.....e domiciliato per la carica in Venezia, Dorsoduro 3901, il quale interviene al presente atto non per sé, ma in nome e per conto della Giunta Regionale del Veneto, con sede in Venezia, Dorsoduro 3901, codice fiscale n. 80007580279, nella sua qualità di....., ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012, e del Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 108 del 23.06.2014,

L'AZIENDA SANITARIA/IRCCS/CONSORZIO/FONDAZIONE (Capofila)

rappresentata da.....nato a.....il....., il quale interviene al presente atto non per sé, ma in nome e per conto di....., con sede in, codice fiscale n., nella sua qualità di Direttore Generale e quale Capofila del Progetto.....;

E

IL SOGGETTO PRIVATO

rappresentato da.....nato a.....il....., il quale interviene al presente atto non per sé, ma in nome e per conto di....., con sede in, codice fiscale n., nella sua qualità di....;

si conviene e stipula quanto segue

Art. 1 - Premesse

1. Le Premesse sono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art.2 – Oggetto

1. La presente Convenzione regola i rapporti tra i Soggetti descritti nelle premesse (di seguito le “Parti”) e i relativi compiti finalizzati alla realizzazione del Progetto, allegato alla presente Convenzione di cui costituisce parte integrante, avente un costo totale pari ad Euro

Art. 3 – Compiti della Regione del Veneto

1. La Regione si impegna a monitorare il raggiungimento dei risultati intermedi, anche mediante richiesta di relazioni sullo stato di avanzamento dei lavori, e finali del Progetto e a promuovere la diffusione degli stessi a conclusione delle attività.

Art. 4 – Compiti del Soggetto Capofila

1. Il Capofila del Progetto, si impegna a mettere a disposizione strutture idonee al perseguimento degli obiettivi progettuali, anche attraverso le Unità Operative che partecipano al Progetto. Il Capofila ricopre, insieme alle Unità Operative, un ruolo attuativo nella realizzazione delle attività progettuali, per la funzione preminente che assume nella gestione del relativo progetto, attraverso l’apporto di personale medico, assistenziale e tecnico, che viene considerato ai fini del progetto una contribuzione “*in kind*”, quantificata da parte del Capofila in un importo pari ad Euro

2. Il Capofila deve trasmettere ai competenti uffici regionali, alla ultimazione del Progetto di ricerca, una relazione finale che dimostri gli obiettivi raggiunti, i documenti prodotti e le eventuali pubblicazioni realizzate. La relazione deve essere sottoscritta dal Responsabile Scientifico.

3. La documentazione inerente al Progetto rimane in possesso del Capofila e delle altre Unità Operative, e deve essere conservata per un periodo di almeno dieci anni dall’ultimazione del Progetto.

Art. 5 – Compiti del Soggetto Privato

1. Il Soggetto Privato si impegna a sostenere con risorse economiche/umane/tecnologiche proprie le attività progettuali per un importo stimato pari a Euro secondo quanto previsto nel Progetto approvato.

2. Il Soggetto Privato si impegna altresì, secondo modalità da concordare tra le Parti interessate, a corrispondere al Capofila del progetto le risorse economiche e a garantire le risorse umane e tecnologiche di cui al punto 1.

Art. 6 – Responsabile Scientifico

1. Le Parti convengono che la responsabilità scientifica del Progetto di ricerca è affidata al Prof/Dr. quale Responsabile Scientifico, nominato all'interno dell'Azienda Sanitaria/IRCCS/Consorzio/Fondazione.
2. Il Responsabile Scientifico costituisce il riferimento diretto del Progetto e ne garantisce la corretta realizzazione.

Art. 7 – Decorrenza, durata e proroga

1. La presente Convenzione ha la durata di due anni a decorrere dalla data di sottoscrizione.
2. Il termine previsto di ultimazione del Progetto può essere prorogato una sola volta dalla Regione per un periodo massimo di 12 mesi, a seguito di motivata e documentata richiesta del Responsabile Scientifico, almeno tre mesi prima della scadenza originaria prevista. Della proroga concessa è data comunicazione scritta al Responsabile Scientifico, al Capofila e al Soggetto Privato.

Art. 8 – Modifiche al Progetto

1. Durante lo svolgimento del Progetto di ricerca possono essere richieste modifiche che non stravolgono l'impianto complessivo dello stesso. Le richieste di modifica devono essere trasmesse ai competenti uffici della Regione dal Capofila, corredate dalle motivazioni fornite dal Responsabile Scientifico.

Art. 9 – Proprietà, utilizzo e pubblicazione dei risultati

1. Gli studi, i prodotti e le metodologie sviluppati nell'ambito del Progetto sono di proprietà congiunta, delle Parti firmatarie della Convenzione, ferma restando la possibilità dei soggetti istituzionali del SSR di fruirne, previa richiesta scritta alle Parti stesse.
2. Qualsiasi documento o prodotto inerente il Progetto deve contenere l'indicazione della partecipazione delle Parti firmatarie della Convenzione e delle Unità Operative presso cui si è svolto il Progetto.

Art. 10 – Proprietà dei beni acquistati

1. I beni e gli strumenti acquisiti per la realizzazione del Progetto, successivamente all'ultimazione dello stesso sono destinati alla proprietà del Capofila e delle Unità Operative presso cui si è svolto il Progetto, fatte salve diverse espresse disposizioni da adottare con apposito e separato atto.

Art. 11 Cessione a terzi

1. La presente Convenzione e gli obblighi da essa derivanti non possono essere ceduti a terzi da parte del Capofila ovvero del Soggetto Privato, senza la preventiva autorizzazione della Regione; diversamente qualsiasi cessione è considerata nulla.

Art. 12 – Risoluzione

1. Le Parti hanno facoltà di recedere dalla presente Convenzione ovvero di risolverla consensualmente mediante comunicazione scritta alle altre Parti almeno trenta giorni prima del termine. Il recesso o la risoluzione consensuale hanno effetto solo per l'avvenire.
2. Il Soggetto Privato, sia in caso di recesso che di risoluzione consensuale, deve versare al Capofila del Progetto le risorse economiche e garantire le risorse umane e tecnologiche previste sulla base di quanto disposto dall'articolo 5 della presente Convenzione, in proporzione alle attività realizzate al momento della comunicazione scritta di cui al punto 1.

Art. 13 – Modifiche

1. Ogni modifica alla presente Convenzione deve avvenire previo accordo delle Parti in forma scritta.

Art. 14 – Normativa di rinvio

1. Il Capofila ovvero il Soggetto Privato si attengono comunque, in caso di sperimentazione clinica, a quanto previsto dalla DGR n. 4430 del 28.12.2006 e dalla DGR n. 1066 del 28.06.2013, in materia di sperimentazione clinica.
2. Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, si fa rinvio alle norme vigenti in materia di Progetti di ricerca e a quanto disposto dalla DGR n. del di approvazione del Progetto.
3. La Convenzione sarà oggetto di registrazione solo in caso d'uso con spese a carico del richiedente, ai sensi delle disposizioni fiscali vigenti in materia.
4. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla presente Convenzione sono a carico del Soggetto Privato.
5. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e alla validità della presente Convenzione, qualora non sia possibile esperire accordo extragiudiziale, il Foro competente esclusivo è quello di Venezia.
6. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 del Codice Civile, le Parti dichiarano espressamente di approvare specificatamente le clausole di cui agli articoli 9, 10, 11, 12 e 14 della Convenzione.

Venezia, lì

PER LA REGIONE DEL VENETO

PER IL SOGGETTO CAPOFILA

PER IL SOGGETTO PRIVATO